

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour du travail de Liège (Belgio) — Interpretazione degli artt. 2, 3 e 6 della direttiva del Consiglio 20 luglio 1998, 98/59/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU L 225, pag. 16) — Regolarità della procedura di informazione e di consultazione del personale in caso di licenziamento — Assenza di comunicazione scritta relativa in particolare ai motivi del progetto di licenziamento, al numero e alle categorie dei lavoratori da licenziare e ai criteri previsti per la scelta dei detti lavoratori — Incidenza dell'assenza di contestazione, da parte dei rappresentanti dei lavoratori, sulla legittimazione dei lavoratori ad agire a titolo individuale per contestare la regolarità della procedura di licenziamento — Portata dell'esigenza di interpretazione conforme

Dispositivo

- 1) *L'art. 6 della direttiva del Consiglio 20 luglio 1998, 98/59/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, in combinato disposto con l'art. 2 della medesima, dev'essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che istituisce procedure volte a consentire sia ai rappresentanti dei lavoratori sia a questi ultimi, individualmente considerati, di far controllare l'osservanza degli obblighi previsti da tale direttiva, ma che limita il diritto d'azione individuale dei lavoratori quanto alle censure che possono essere sollevate e lo assoggetta alla condizione che i rappresentanti dei lavoratori abbiano previamente formulato obiezioni nei confronti del datore di lavoro e che il lavoratore interessato abbia previamente comunicato al datore di lavoro il fatto che lamenta l'inservanza della procedura di informazione e di consultazione.*
- 2) *La circostanza che una normativa nazionale, che istituisce procedure che consentono ai rappresentanti dei lavoratori di far controllare che il datore di lavoro osservi il complesso degli obblighi di informazione e di consultazione della direttiva 98/59, corredi di limiti e di condizioni il diritto d'azione individuale riconosciuto anche a ciascun lavoratore colpito da un licenziamento collettivo non è idonea a violare il principio della tutela giurisdizionale effettiva.*
- 3) *L'art. 2 della direttiva 98/59 dev'essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che riduca gli obblighi del datore di lavoro che intende procedere a licenziamenti collettivi rispetto a quelli dettati dal citato art. 2. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale deve, in virtù del principio dell'interpretazione conforme del diritto nazionale, prendere in considerazione il complesso delle norme di quest'ultimo ed interpretarlo, quanto più possibile, alla luce della lettera e dello scopo della direttiva 98/59 onde conseguire il risultato perseguito da quest'ultima. Esso è pertanto tenuto a garantire, nell'ambito della sua competenza, che gli obblighi che incombono a siffatto datore di lavoro non siano ridotti rispetto a quelli dettati dall'art. 2 della citata direttiva.*

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 16 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tallinna Halduskohus — Estonia) — Pärlitigu OÜ/Maksuja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus

(Causa C-56/08) ⁽¹⁾

[Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Classificazione doganale — Sottovoce NC 05119110 — Sottovoce NC 03032200 — Spine dorsali di salmone atlantico d'allevamento congelate — Regolamento (CE) n. 85/2006 — Dazi antidumping]

(2009/C 220/12)

Lingua processuale: l'estone

Giudice del rinvio

Tallinna Halduskohus

Parti

Ricorrente: Pärlitigu OÜ

Convenuta: Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tallinna Halduskohus — Interpretazione dell'allegato I al regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), nella versione applicabile ai fatti della causa principale — Validità dell'art. 1, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 17 gennaio 2006, n. 85, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di salmone d'allevamento originarie della Norvegia (GU L 15, pag. 1) — Classificazione nella sottovoce 0303 22 00 15 (salmone d'allevamento congelato, altro) oppure nella sottovoce 0511 91 10 00 (cascami di pesci) ai fini della riscossione di un dazio antidumping — Spine dorsali ancora con polpa, congelate, di salmone atlantico d'allevamento, risultanti dalla sfilettatura del pesce

Dispositivo

*La nomenclatura combinata della tariffa doganale comune che costituisce l'allegato I al regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 27 ottobre 2005, n. 1719, va interpretata nel senso che le spine dorsali di salmone atlantico (*Salmo salar*) d'allevamento congelate, risultanti dalla sfilettatura del pesce, devono essere classificate con il codice NC 0303 22 00 ove costituiscono merce idonea all'alimentazione umana al momento dello sdoganamento, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.*

⁽¹⁾ GU C 79 del 29.3.2008.

⁽¹⁾ GU C 92 del 12.4.2008.